

AGENZIA DI TORINO RUFFINI				CODICE 158		NUMERO DI POLIZZA 2014/30/2046609			NUMERO DI VARIAZIONE		SUB AGENZIA 001		TRIS 30211								
CONTRAENTE G.T.S. DI GANNUSCIO ANTONINO & C. SAS										CODICE FISCALE O PARTITA IVA		06809330019									
DOMICILIO V. SAN LUIGI 8						BEINASCO						TO C.A.P. 10092									
DECORRENZA CONTRATTO			SCADENZA CONTRATTO			DURATA CONTRATTO			DATA PRIMA SCADENZA			RATEAZIONE		INDICIZZAZIONE							
g. 26	m. 07	a. 2014	g. 26	m. 07	a. 2015	a. 01	m. 00	g. 00	g. 26	m. 01	a. 2015	Semestrale		si/no NO							
SOSTITUISCE LE POLIZZE										COASSICURAZIONE		NS. DELEGA		NS. QUOTA		COD. DEL.		N. POLIZZA DELEGATARIA		INCASSATO AL	
N PARTE si/no		AGENZIA		RAMO		N. DI POLIZZA		PAGATO AL m. a.													
NO		158		30		2013/30/2040884		07 2014													
										467,26		46,72		19,35		66,67		TOTALE PRIMA RATA EURO 600,00			
										- TOTALE PREMIO NETTO		ACCESSORI		DIRITTI		IMPOSTA		TOTALE RATE SUCCESSIVE EURO 600,00			
										467,26		46,72		19,35		66,67					
TAC.RINNOVO		REG.PREMIO		TEMP.		T.PROD.		CODICE RISCHIO		RESCINDIBILE		RISCHIO COMUNE			POLIZZA COLLEGATA			CODICE DI AGGREGAZIONE			
SI si/no		SI si/no		NO si/no		FN		30207		NO si/no		m. a. Agenzia Ramo N. Polizza			Agenzia Ramo N. Polizza						

Reale Mutua assicura il Contraente, nella sua qualità di vettore stradale, per la responsabilità civile derivantegli dai trasporti delle seguenti merci:

Merci diverse MERCI VARIE

L'ASSICURAZIONE VIENE PRESTATATA SULLA BASE DI UNA DELLE SEGUENTI CONDIZIONI (E' OPERANTE QUELLA CONTRASSEGNA CON "X") :

- CONDIZIONE A - TRASPORTI EFFETTUATI CON AUTOVEICOLI DI TARGA DETERMINATA** - La garanzia vale per i soli trasporti effettuati con i veicoli sottoindicati e fino alla concorrenza massima per ogni sinistro sotto precisata:

Targa		Portata utile (t.)		Massimale (euro)	
motrice	rimorchio	motrice	rimorchio	motrice	rimorchio

- CONDIZIONE B - TRASPORTI EFFETTUATI CON AUTOVEICOLI NON IDENTIFICATI** (e con premio calcolato sul fatturato noli)
 - Reale Mutua risponde fino alla concorrenza della somma massima per ogni sinistro e per ogni autoveicolo di euro **100.000**
 - Premio minimo anticipato (comunque acquisito) pari a euro **925**, calcolato applicando un tasso del **0,37%** su un fatturato noli preventivato in euro **250.000** determinato secondo i criteri di cui alle "Definizioni" n. 5 -6 -7.

CONDIZIONI FACOLTATIVE (E' OPERANTE QUELLA CONTRASSEGNA CON "X") :

- CONDIZIONE FACOLTATIVA C - FURTO**
 CONDIZIONE FACOLTATIVA D - MERCI DEPERIBILI
 CONDIZIONE FACOLTATIVA E - CONTAMINAZIONE E COLAGGIO



elemento di controllo per gestione documentale

AGENZIA : TORINO RUFFINI

POLIZZA n. : 2014/30/2046609

Formano parte integrante l'allegato Mod. 5069/9 TRA, composto da n. 10 pagine ,che il Contraente dichiara di ricevere ed approvare, nonchè il Mod. 5068 TRA.

AL CONTRAENTE VIENE CONFERITA LA QUALIFICA DI SOCIO

IL CONTRAENTE



SOCIETA' REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI
L'Agente Procuratore

Agli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile il Contraente dichiara di approvare specificatamente i seguenti articoli delle Condizioni riportate sul Mod. 5069/9 TRA: **Art. 4** (Diritto di recesso di Reale Mutua e sospensione della garanzia in caso di mancata regolazione del premio); – **Art. 8** (Diritto di recesso di Reale Mutua dopo ogni denuncia di sinistro); – **Art. 9** (Tacita proroga del contratto in mancanza di disdetta due mesi prima della scadenza); – **Art. 20** (Limiti di risarcimento); – **Art. 26** (Obblighi dell'Assicurato e decadenze in caso di sinistro).

IL CONTRAENTE



IL CONTRAENTE, con la firma, dichiara di aver ricevuto
la Nota Informativa Mod. 5057 VAR

Buongiorno Reale 800 - 320320
lunedì - sabato 8 - 20

Il premio è stato incassato il _____ in _____
(l'Agente, Subagente od Esattore) _____

AGENZIA : TORINO RUFFINI

POLIZZA n. : 2014/30/2046609 DELLA QUALE FORMA PARTE INTEGRANTE

PROPOSTA QUESTIONARIO

La sottoscrizione della presente proposta - questionario non impegna il proponente né la Compagnia assicuratrice alla stipulazione della polizza di assicurazione. Tuttavia, qualora la polizza, venisse emessa, le dichiarazioni rese nella proposta - questionario formeranno parte integrante del contratto.

1) Ragione sociale o nominativo del proponente: _____

indirizzo _____ Cap _____

- 2) Esercizio dell'attività vettoriale:** in qualità di corriere altro
 nuova costituzione fino a cinque anni oltre cinque anni

3) Il proponente dichiara che negli ultimi due anni :

- a) è stato assicurato presso altre Compagnie con polizze danni
 non è stato a cose o con polizze di responsabilità vettoriale
 In caso affermativo precisare le Compagnie:
- b) ha avuto sinistri relativi al rischio delle merci trasportate
 non ha avuto
 In caso affermativo precisare i danni risarciti o comunque denunciati:
- Furto n. totale euro Ribaltamento n. totale euro
 Rapina n. totale euro Altri eventi n. totale euro
 Incendio n. totale euro

4) Limiti territoriali:

I trasporti vengono effettuati:

- In Italia _____% sul totale In Unione Europea _____% sul totale

5) Delle merci sottoindicate trasporta:

- carte valori, monete, documenti, francobolli, oggetti in materiale prezioso merci deperibili e/o da trasportarsi con automezzi isoterme o frigoriferi.
 In questo caso:
 vuole l'assicurazione per i danni da difetto nell'impianto di erogazione della temperatura
 non vuole
 altro
- autoveicoli
 oggetti d'arte
 animali vivi
 masserizie

	se li trasporta	
	rispondere se in via continuativa e specifica	indicare la quantità (in %) rispetto al totale trasportato
<input type="radio"/> pellicce	<input type="radio"/> SI <input type="radio"/> NO	%
<input type="radio"/> pelli	<input type="radio"/> SI <input type="radio"/> NO	%
<input type="radio"/> prodotti farmaceutici	<input type="radio"/> SI <input type="radio"/> NO	%
<input type="radio"/> tabacchi	<input type="radio"/> SI <input type="radio"/> NO	%

6) Forma contrattuale, clausole e massimali richiesti:

- a) polizza sulla targa Condizione "A" Condizioni "A" + "C"

N.	Targa		Portata utile (t.)		Somma massima (Euro) per	
	motrice	rimorchio	motrice	rimorchio	motrice	rimorchio

- b) polizza sul fatturato noli Condizione "B" Condizioni "B" + "C"
- ammontare fatturato noli ultimo anno solare euro _____
 - ammontare preventivo fatturato noli anno solare in corso euro _____
 - MASSIMALE euro _____

Il sottoscritto dichiara che le informazioni contenute nella presente proposta - questionario rispondono a verità e prende atto che nel caso di inesattezze riguardanti il punto 3) che precede si applicheranno le disposizioni degli artt. 1892-1893 del Codice Civile.

IL PROPONENTE

Data _____

Rc Vettore Stradale

Assicurazione Trasporti

Condizioni di assicurazione

Le presenti Condizioni di assicurazione sono formate da n. **10** pagine

NOTA BENE: Le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

DEFINIZIONI

ASSICURATO

Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.

ASSICURAZIONE

Il contratto di *assicurazione*.

CHIAVI DELL'ANTIFURTO

I dispositivi di inserimento, disinserimento e bloccaggio dell'apparecchio antifurto.

CONTRAENTE

Il soggetto che stipula *l'assicurazione*.

FATTURATO NOLI "ATTIVI"

E' quello relativo ai noli fatturati risultanti dal "Registro Fatture Emesse", tenuto ai fini della determinazione dell'I.V.A.

FATTURATO NOLI "PASSIVI"

E' quello relativo ai noli che il *Contraente* paga ai sub-vettori risultanti dal "Registro Fatture Acquisti".

FATTURATO NOLI DA PRENDERE COME BASE PER IL CALCOLO DEL PREMIO

Normalmente è quello "attivo", esclusa I.V.A.. In presenza di trasporti affidati dal Contraente a terzi sub-vettori è quello "attivo" esclusa I.V.A. ridotto del 25% dei noli "passivi" (esclusa I.V.A.).

FRANCHIGIA

La parte di danno - in cifra fissa - a carico esclusivo dell'*Assicurato*.

OPERAZIONE DI CARICO

Il sollevamento delle merci da terra in prossimità dell'autoveicolo designato per deporle sullo stesso.

OPERAZIONE DI SCARICO

Quella inversa alla precedente.

OPERAZIONE DI TRASBORDO

Il trasferimento diretto delle merci tra due autoveicoli.

POLIZZA

Il documento che prova *l'assicurazione*.

PREMIO

La somma dovuta dall'*Assicurato* a Reale Mutua.

REGOLAZIONE DEL PREMIO

Conguaglio del *premio*, da effettuarsi alla fine di ciascun periodo di *assicurazione*, sulla base del fatturato noli effettivo (esclusa I.V.A) come da art. 4 delle Norme che regolano *l'assicurazione* in generale.

RISARCIMENTO

La somma dovuta da Reale Mutua in caso di sinistro.

SCOPERTO

La percentuale di danno - con eventuale minimo o massimo - a carico esclusivo dell'*Assicurato*.

NOTA BENE: Le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

Art. 1 Dichiarazioni relative alle circostanze influenti sulla valutazione del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del *Contraente* relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto al *risarcimento* nonché la stessa cessazione dell'*assicurazione* (artt. 1892, 1893 e 1894 Codice Civile).

Art. 2 Altre assicurazioni

Il *Contraente* deve comunicare per iscritto a Reale Mutua l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio; in caso di sinistro, il *Contraente* deve darne avviso a tutti gli *assicuratori*, indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 Codice Civile).

Art. 3 Pagamento del premio

L'*assicurazione* ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in *polizza* se il *premio* o la prima rata di *premio* sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Se il *Contraente* non paga i premi o le rate di *premio* successivi, l'*assicurazione* resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze (art. 1901 Codice Civile).

I premi devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la *polizza* oppure a Reale Mutua.

Art. 4 Regolazione del premio

Se il *premio* è convenuto in base al fatturato noli, esso è anticipato in via provvisoria come da conteggio esposto nel frontespizio ed è regolato, alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del *premio*, fermo il *premio* minimo riportato nel modulo di *polizza*.

Entro 60 giorni dal termine dell'annualità assicurativa, il *Contraente* deve fornire a Reale Mutua copia della documentazione atta a determinare l'importo del *premio* complessivamente dovuto e pagare l'eventuale conguaglio risultante, entro 15 giorni dalla data di presentazione della relativa appendice redatta da Reale Mutua.

Per i contratti scaduti, se il *Contraente* non adempie agli obblighi relativi alla *regolazione del premio*, Reale Mutua, fermo il diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.

Il *premio* anticipato per l'annualità successiva dovrà essere non inferiore al 75% del *premio* complessivo dell'annualità scaduta e pertanto, ove alle scadenze si sia proceduto al rinnovo incassando un *premio* anticipato, si dovrà procedere all'eventuale integrazione di detto *premio*.

Reale Mutua ha il diritto di effettuare controlli e verifiche, per le quali il *Contraente* è tenuto a fornire i chiarimenti e la documentazione necessari.

Art. 5 Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modifiche dell'*assicurazione* devono essere provate per iscritto.

Art. 6 Aggravamento del rischio

Il *Contraente* deve dare comunicazione scritta a Reale Mutua di ogni aggravamento del rischio.

Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati da Reale Mutua possono comportare la perdita totale o parziale del diritto al *risarcimento* nonché la stessa cessazione dell'*assicurazione* (art. 1898 Codice Civile).

Art. 7 Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio Reale Mutua è tenuta a ridurre il *premio* o le rate di *premio* successivi alla comunicazione del *Contraente* (art. 1897 Codice Civile) e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 8 Disdetta in caso di sinistro

Dopo ogni sinistro e sino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto del *risarcimento*, Reale Mutua può recedere dall'*assicurazione* con preavviso di 30 giorni. In tal caso essa tiene a disposizione del *Contraente* la parte di *premio* al netto dell'imposta, relativa al periodo di rischio non corso, conguagliato con quanto eventualmente dovuto dal *Contraente* stesso in base all'art. 4.

NOTA BENE: Le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

Art. 9 Proroga dell'assicurazione

In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata spedita almeno due mesi prima della scadenza dell'assicurazione, quest'ultima è prorogata per un anno.

Art. 10 Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 11 Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art. 12 Clausola di esclusione dei rischi di contaminazione radioattiva e da armi chimiche, biologiche, biochimiche ed elettromagnetiche - ED. 10/11/2003

In deroga alle Condizioni Generali e Particolari di *Assicurazione*, sono esclusi i danni, le perdite, gli indennizzi dovuti a terzi e le spese causate o derivanti, totalmente o parzialmente, direttamente o indirettamente, da:

- 1.1 radiazioni ionizzanti o contaminazione per radioattività provenienti da combustibili nucleari o da scorie nucleari o dalla utilizzazione di combustibili nucleari;
- 1.2 elementi radioattivi, tossici, esplosivi o comunque pericolosi o contaminanti di impianti o macchine ove si sviluppa energia nucleare o componenti nucleari degli stessi;
- 1.3 armi o apparecchiature che impieghino la fissione e/o la fusione atomica o nucleare o simile reazione ovvero sviluppino radioattività;
- 1.4 elementi radioattivi, tossici, esplosivi, o comunque pericolosi o contaminanti di qualsiasi materiale radioattivo. L'esclusione contenuta in questo paragrafo non si applica agli isotopi radioattivi diversi dai combustibili nucleari quando tali isotopi sono preparati, trasportati, immagazzinati o utilizzati per scopi commerciali, agricoli, medici, scientifici o - in generale - per scopi pacifici;
- 1.5 armi chimiche, biologiche, biochimiche o elettromagnetiche.

Art. 13 Clausola di esclusione dei rischi di attacchi cibernetici

- 1.1 Fermo restando quanto previsto alla clausola 1.2 sotto-riportata, questa assicurazione non copre in alcun caso i danni, le perdite, gli indennizzi dovuti a terzi e le spese causate o derivanti, totalmente o parzialmente, direttamente o indirettamente dall'uso o dall'impiego, al fine di arrecare danno, di qualsiasi computer, sistema informatico, programma informatico, codice software malevolo, virus o processo informatici o di qualsiasi altro sistema elettronico.
- 1.2 Laddove questa clausola sia allegata a polizze che coprano rischi di guerra, guerra civile, rivoluzione, ribellione, insurrezione, o sommossa civile originata dai casi predetti, o qualsiasi atto ostile compiuto da potenza belligerante o contro la stessa, o per terrorismo o da persona che agisca per scopi politici, la clausola 1.1 non opera per escludere le perdite (che sarebbero altrimenti coperte) derivanti dall'uso di qualsiasi computer, sistema o programma informatici o di qualsiasi altro sistema elettronico nel lancio e/o sistema guida e/o meccanismo di sparo di qualsiasi arma o missile.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE DEL VETTORE STRADALE

OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

Art. 14 Reale Mutua si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge, nella sua qualità di vettore stradale a titolo di *risarcimento* per perdita e/o avaria delle cose trasportate.

Reale Mutua non è obbligata per responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato non sancite da norme di legge.

Art. 15 L'assicurazione è prestata con le limitazioni ed esclusioni previste dalle Condizioni richiamate nel modulo di *polizza* e di seguito specificate:

- Condizione B - Assicurazione della responsabilità da presa in consegna a riconsegna (premio calcolato sul fatturato noli);
- Condizione Facoltativa C - Assicurazione della responsabilità per furto e, in genere, per sottrazione delle merci o loro mancata riconsegna;

NOTA BENE: Le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

MERCI ESCLUSE IN GENERE

Art. 16 È esclusa dalla garanzia la responsabilità dell'*Assicurato* per perdita e/o avaria di:

- a) carte valori, monete, documenti, francobolli, oggetti in materiale prezioso;
- b) autoveicoli, oggetti d'arte, animali vivi, masserizie, merci deperibili e/o da trasportarsi a mezzo autoveicoli isotermitici e frigoriferi.

MERCI ESCLUSE PER LE SOLE GARANZIE FURTO, MANCATA RICONSEGNA, ECC. DI CUI ALLA CONDIZIONE FACOLTATIVA C (quando sia stata dichiarata compresa nell'assicurazione)

Art. 17 Salvo patto esplicito, è esclusa dalla Condizione Facoltativa C la responsabilità dell'*Assicurato* nei trasporti di pellicce, pelli, prodotti farmaceutici, tabacchi.

ESCLUSIONI

Art. 18 È esclusa dalla garanzia la responsabilità dell'*Assicurato* per furto, appropriazione indebita ed in genere sottrazione delle merci o mancata riconsegna.

Art. 19 Reale Mutua non è obbligata per risarcimenti che fossero dovuti dall'*Assicurato* per perdita e/o avaria cagionate da:

- a) atti ed omissioni commessi dall'*Assicurato* sia con l'intenzione di provocare un danno, sia temerariamente con la coscienza che un danno ne risulterà probabilmente;
- b) violazione di blocco o contrabbando; commercio, attività o traffico proibiti o clandestini;
- c) infrazione alle norme di legge vigenti in materia di idoneità alla circolazione dell'autoveicolo e relativi accertamenti tecnici, di pesi massimi e limiti di sagoma, di trasporto di merci infiammabili e pericolose;
- d) vizi apparenti di imballaggio per i quali non siano state formulate le debite riserve all'atto della presa in consegna delle merci;
- e) bagnamento, se le merci siano state caricate su veicoli aperti e non siano state adeguatamente protette con materiali impermeabili.

Art. 20 Reale Mutua non è obbligata per i risarcimenti che fossero dovuti dall'*Assicurato* in conseguenza di fatti avvenuti in occasione di:

- a) guerra, guerra civile, rivoluzione, ribellione, insurrezione;
 - b) cattura, sequestro, arresto, restrizione o impedimento di commercio e loro conseguenze, o tentativi a tale scopo;
 - c) esplosioni di mine, bombe od altri ordigni che non facciano parte del carico;
 - d) atti compiuti da scioperanti, da lavoratori colpiti da serrata, da persone che prendano parte ad atti contro l'esercizio del lavoro o a tumulti, o a disordini civili;
 - e) atti compiuti da terroristi o da persone che agiscano per scopi politici;
 - f) atti di vandalismo, di sabotaggio e simili atti dolosi;
 - g) movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche, alluvioni, esondazioni, inondazioni, trombe d'aria e uragani;
- salvo che l'*Assicurato* provi che il sinistro non abbia avuto alcun rapporto con tali atti od eventi.

NOTA BENE: Le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

LIMITI TERRITORIALI

Art. 21 L'assicurazione vale per trasporti nell'ambito del territorio nazionale, della Repubblica di San Marino, nonché per i viaggi ai quali è applicabile la legge 1621 del 6 dicembre 1960 (Convenzione di Ginevra 19.5.1956 - C.M.R.), limitatamente a quelli da e per Paesi della Unione Europea, Norvegia, Slovenia e Svizzera.

Resta inteso che l'estensione viene prestata per i massimali ed alle condizioni normative tutte di cui alla presente *polizza*.

Reale Mutua non risponde, pertanto, di maggiori e speciali responsabilità a carico del vettore e, fra queste, particolare responsabilità per merci accettate con:

- a) dichiarazione di valore (CMR art. 24);
- b) interesse speciale alla riconsegna (CMR art. 26);
- c) impegno speciale sul termine di riconsegna (CMR art. 26).

La garanzia è operante anche durante le tratte effettuate dall'autoveicolo a mezzo ferrovia, navi traghetto e/o RO/RO nell'ambito del territorio nazionale.

LIMITI DI RISARCIMENTO

Art. 22 Il *risarcimento* dovuto dal vettore non può essere superiore ad un euro per ogni chilogrammo di peso lordo della merce perduta o avariata nei trasporti nazionali ed all'importo di cui all'articolo 23, comma 3, della Convenzione per il trasporto stradale di merci, ratificata con legge 6 dicembre 1960, n. 1621, e successive modificazioni nei trasporti internazionali. La previsione di cui al comma precedente non è derogabile a favore del vettore se non nei casi e con le modalità previste dalle leggi speciali e dalle convenzioni internazionali applicabili. Il vettore non può avvalersi della limitazione della responsabilità prevista a suo favore dal presente articolo ove sia fornita la prova che la perdita o l'avarìa della merce sono stati determinati da dolo o colpa grave del vettore o dei suoi dipendenti e preposti, ovvero di ogni altro soggetto di cui egli si sia avvalso per l'esecuzione del trasporto, quando tali soggetti abbiano agito nell'esercizio delle loro funzioni.

Art. 23 Nelle ipotesi di applicazione del comma 3 dell'art. 7 della legge 27 maggio 1993, n. 162, ovvero dell'art. 29 della CMR e fermo restando quanto disposto dalle vigenti norme legislative, Reale Mutua tiene indenne il Socio/Assicurato, in caso di danni derivanti da colpa grave del vettore o dei suoi dipendenti e preposti, anche di quanto da lui dovuto in eccedenza ai limiti di risarcibilità fino comunque a concorrenza del massimale indicato in frontespizio. Restano ferme le esclusioni di *polizza*. Gli eventuali danni saranno regolati con uno *scoperto*, a carico dell'Assicurato, del 10% in aggiunta a quelli eventualmente già previsti in *polizza* senza applicazione di alcun limite massimo di *scoperto*.

NORME RELATIVE AI SINISTRI

OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO

Art. 24 In caso di sinistro l'Assicurato deve:

- a) prendere tutti i provvedimenti necessari per diminuire il danno;
- b) provvedere al recupero e alla conservazione delle merci trasportate;
- c) dare immediato avviso a Reale Mutua o all'Agenzia alla quale è assegnata la *polizza* e richiedere l'intervento del Perito o Agente di Reale Mutua, più vicino al luogo in cui l'incidente si è verificato o il danno è stato *scoperto* (od in caso di loro indisponibilità, di un Commissario di Avaria qualificato); ove possibile, l'accertamento del danno dovrà avvenire in contraddittorio con il ricevitore della merce;
- d) non apportare, in quanto possibile, alcuna modifica allo stato dell'automezzo e del carico prima dell'intervento del Perito o Agente di Reale Mutua (o Commissario d'Avaria);
- e) trasmettere il reclamo, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro adoperandosi per la raccolta di elementi per la difesa astenendosi in ogni caso da qualsiasi riconoscimento della propria responsabilità;
- f) fare in nome proprio, su richiesta di Reale Mutua sotto la direzione ed a rischio e spese della stessa, tutti gli atti giudiziari o stragiudiziari che fossero ritenuti necessari ed opportuni.

In caso di incendio o grave sinistro l'Assicurato deve presentare denuncia scritta all'Autorità competente più vicina al luogo del sinistro.

NOTA BENE: Le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

Art. 25 Oltre a quanto previsto dall'art. 22, in caso di sinistro rientrante nelle garanzie di cui alla Condizione Facoltativa C (quando sia stata dichiarata operante), l'Assicurato o chi per esso deve presentare immediata denuncia all'Autorità competente e consegnare copia della stessa a Reale Mutua.

Art. 26 Reale Mutua assume fino a quando ne ha interesse, a nome dell'Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in qualunque sede nella quale si discuta il risarcimento del danno, designando, ove occorra, legali o tecnici; ha altresì facoltà di provvedere per la difesa dell'Assicurato in sede penale, sino ad esaurimento del grado di giudizio in corso all'atto della tacitazione dei danneggiati.

Su richiesta dell'Assicurato Reale Mutua lo informerà sullo stato della vertenza.

Sono a carico di Reale Mutua le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda.

Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese sono ripartite fra l'Assicurato e Reale Mutua in proporzione del rispettivo interesse.

Reale Mutua non riconosce le spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe ed ammende né delle spese di giustizia penale.

Art. 27 L'Assicurato è responsabile verso Reale Mutua di ogni pregiudizio derivante dall'inadempimento degli obblighi relativi a sinistri.

Art. 28 L'Assicurato perde il diritto al risarcimento:

- a) per inosservanza dolosa, anche parziale, degli obblighi di cui all'art. 23;
- b) quando abbia agito in connivenza con i terzi danneggiati o ne abbia favorito le pretese;
- c) in caso di esagerazione dolosa dell'ammontare del danno, occultamento, sottrazione o manomissione delle cose salvate, di adozione e utilizzazione di mezzi o documenti falsi, di alterazione colposa delle tracce del sinistro.

NOTA BENE: Le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

CONDIZIONE B - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ DA PRESA CONSEGNA A RICONSEGNA (premio calcolato sul fatturato noli e a regolazione premio)

Art. 1 Delimitazione e durata della garanzia

L'assicurazione è prestata per i trasporti assunti dall'Assicurato in qualità di vettore e vale per la responsabilità civile derivante allo stesso per perdita o avaria che le merci subiscano:

- a) dal momento della presa in consegna per l'esecuzione del trasporto, fino al momento della loro riconsegna al destinatario;
- b) negli eventuali periodi di loro sosta - anche a terra - in magazzini e/o aree di deposito o transito, prima, durante e dopo il corso del viaggio;
- c) durante eventuali tratte su mezzi lagunari, lacuali, fluviali;
- d) quando siano state affidate dall'Assicurato stesso a terzi per l'esecuzione del trasporto, con l'intesa che:
 - resta comunque fermo il diritto di Reale Mutua di rivalersi nei confronti del sub-vettore responsabile;
 - la validità dell'assicurazione è subordinata alla condizione che l'Assicurato non abbia esonerato in tutto o in parte da responsabilità il sub-vettore.

Art. 2 Cessazione della garanzia

La garanzia cessa in ogni caso allo scadere di 72 ore dall'arrivo della merce nella località di destino indicata nel documento di trasporto, purché la stessa non sia stata scaricata dal mezzo.

Art. 3 Esclusioni

Ferme restando le esclusioni previste dalle Norme che regolano l'Assicurazione della Responsabilità Civile del Vettore Stradale, è altresì esclusa dalla garanzia la responsabilità dell'Assicurato per perdita e/o avaria derivante da:

- a) incendio delle merci durante la loro sosta a terra nei magazzini e/o aree di deposito o transito di proprietà o in gestione dell'Assicurato;
- b) bagnamento durante la sosta a terra in aree scoperte.

CONDIZIONE FACOLTATIVA C - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ PER FURTO, SOTTRAZIONE DELLE MERCI O LORO MANCATA RICONSEGNA

Fermo quant'altro previsto dalle Norme che regolano l'Assicurazione della Responsabilità Civile del Vettore Stradale e dalle Condizioni A o B richiamate nel frontespizio di polizza, si conviene che, a deroga dell'art. 18, la garanzia viene estesa alla responsabilità civile derivante all'Assicurato per:

Art. 1 Furto della merce in seguito ad incidente stradale o ad altro evento accidentale che non rientri nei successivi artt. 2, 3 e 4 e che impedisca all'autista di adottare le misure idonee ad evitare il furto stesso.

Art. 2 Furto della merce in seguito a sottrazione dell'intero autoveicolo o motrice o rimorchio o semirimorchio. **L'operatività della garanzia prestata ai sensi del presente articolo è subordinata al rispetto di una delle seguenti condizioni essenziali:**

- a) che durante le fermate o soste in corso di viaggio, da qualsiasi causa dipendenti, i veicoli siano sottoposti a sorveglianza ininterrotta, intendendosi per tale quella esercitata a vista ed attraverso continua presenza dell'autista o di altro incaricato del vettore (secondo autista o accompagnatore, personale di scorta) nelle immediate vicinanze del veicolo, la cui cabina dovrà avere i vetri chiusi e le portiere chiuse a chiave;
- b) che durante le anzidette fermate o soste i veicoli siano custoditi in locali con gli accessi sotto controllo o chiusi con mezzi appropriati oppure in aree munite di valide recinzioni e con i varchi sotto controllo o chiusi con mezzi appropriati;
- c) che i veicoli stessi sostino in aree portuali e/o aeroportuali recintate e con i varchi sotto controllo.

NOTA BENE: Le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

Art. 3 Furto della merce in seguito a:

- a) sottrazione dell'intero autoveicolo o della motrice mediante furto con effrazione o scasso delle portiere e dell'apparecchio antifurto installato sulla motrice;
- b) sottrazione del solo rimorchio e/o semirimorchio, sia agganciati che staccati dalla motrice, mediante furto con effrazione o scasso dell'apparecchio antifurto installato sul rimorchio o semirimorchio.

L'operatività della garanzia prestata ai sensi del presente articolo è subordinata al rispetto di ciascuna delle seguenti condizioni essenziali:

- c) **che sull'autocarro, sulla motrice, sul rimorchio e/o semirimorchio siano correttamente installati idonei apparecchi antifurto;**
- d) **che i predetti apparecchi antifurto siano messi in funzione e che vengano chiusi i vetri e chiuse a chiave tutte le portiere dell'autoveicolo durante qualsiasi fermata o sosta che comporti l'assenza anche momentanea dell'autista;**
- e) **che in caso di sinistro siano consegnate a Reale Mutua - quale prova dell'avvenuto inserimento dell'antifurto - tutte le chiavi dell'antifurto stesso;**
- f) **che non siano state effettuate o fatte effettuare duplicazioni delle chiavi fornite in dotazione dell'apparecchio antifurto, per qualsiasi motivo;**
- g) **che in caso di sottrazione o smarrimento anche di una sola delle predette chiavi dell'antifurto, sia presentata denuncia all'Autorità competente ed inoltrata tempestiva comunicazione a Reale Mutua, provvedendosi alla sostituzione dell'apparecchio antifurto. Resta inteso che in tale eventualità la garanzia prestata ai sensi del presente articolo rimarrà automaticamente sospesa e riprenderà vigore dalla data dell'avvenuta installazione del nuovo apparecchio antifurto.**

Art. 4 Furto di singoli colli interi dall'autoveicolo, senza sottrazione dello stesso. **La garanzia prestata ai sensi del presente articolo è operante a condizione che il furto venga perpetrato:**

- a) **mediante effrazione o scasso dei mezzi di chiusura dell'autoveicolo, qualora furgonato, o mediante taglio dei teloni di protezione del carico, e sempreché l'effrazione, lo scasso o il taglio siano stati constatati dal Commissario d'Avaria o Perito o Agente di Reale Mutua, o, ove possibile, dalle competenti Autorità;**
oppure
- b) **durante le soste degli autoveicoli in locali chiusi o in aree recintate dotati di appropriati mezzi di chiusura mediante effrazione o scasso di detti mezzi di chiusura e sempreché l'effrazione o lo scasso siano stati constatati dal Commissario d'Avaria o Perito o Agente di Reale Mutua e dalle competenti Autorità.**

Art. 5 Altri casi di furto e, in genere, sottrazione delle merci o loro mancata riconsegna e cioè per gli eventi non espressamente indicati negli articoli che precedono.

ESCLUSIONI

Ferme le esclusioni previste dalle Norme che regolano l'Assicurazione della Responsabilità Civile del Vettore Stradale, è altresì esclusa dall'assicurazione la responsabilità dell'Assicurato per:

Art. 6 Furto della merce in seguito a sottrazione dell'intero autoveicolo o della motrice o del rimorchio o del semirimorchio, qualora non ricorra uno dei casi indicati agli artt. 2 e 3.

Art. 7 Furto della merce durante la sua sosta a terra nei magazzini e/o aree di deposito o di transito di proprietà e/o in gestione dell'Assicurato.

Art. 8 Appropriazione indebita, furto o comunque sottrazione delle merci perpetrati dal vettore, sub-vettore e rispettivi dipendenti o con il concorso degli stessi.

NOTA BENE: Le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

SCOPERTI DI ASSICURAZIONE

Art. 9 In caso di sinistro il pagamento del risarcimento sarà effettuato previa applicazione degli scoperti come di seguito esposti:

a) **20%** su ogni sinistro liquidabile ai sensi di una delle garanzie di cui agli artt. 2, 3 e 4 della presente Condizione Facoltativa C;

b) **30%** su ogni sinistro liquidabile ai sensi di una delle garanzie di cui all'art. 5 della presente Condizione Facoltativa C.

Per i casi previsti agli artt. 2 e 3 lo scoperto è elevato al **30%** per eventi verificatisi in Campania, Lazio, Lombardia, Puglia, e Sicilia. In tutti i casi lo scoperto non potrà essere inferiore a euro 258,23 o superiore a euro 20.658,28, elevato a euro 30.987,41 per le Regioni suindicate.

CONDIZIONI AGGIUNTIVE SEMPRE OPERANTI

1 ANIMALI VIVI

Quando è compresa nell'*assicurazione* la responsabilità dell'*Assicurato* per perdita o avaria occorse a trasporti di animali vivi, **restando esclusi i danni di morte per parto e per soffocamento non conseguente ad avvenimento e/o incidente di trasporto, le indennità relative a tali perdite e/o avarie saranno liquidate con uno scoperto a carico dell'Assicurato del 20% con il minimo di euro 258,23.**

2 AUTOCISTERNE

Quando è compresa nell'*assicurazione* la responsabilità dell'*Assicurato* per trasporti a mezzo autocisterne, **Reale Mutua non è obbligata per i risarcimenti che siano dovuti per danni e/o perdite cagionati da dispersione o colaggio del prodotto salvo che ciò non sia derivato da incidente stradale o da rottura e/o foratura della manichetta o da sfilamento/distacco della manichetta dalla relativa valvola o da rottura della valvola, durante le operazioni di carico e scarico. Sono comunque esclusi i danni derivanti da contaminazione del prodotto.**

3 MASSERIZIE

Quando è compresa nell'*assicurazione* la responsabilità dell'*Assicurato* per perdita o avaria di masserizie trasportate occasionalmente, **le indennità relative a tali perdite e/o avarie saranno liquidate con uno scoperto a carico dell'Assicurato del 20% con il minimo di euro 258,23.**

4 MERCI DEPERIBILI

Quando è compresa nell'*assicurazione* la responsabilità dell'*Assicurato* per perdita o avaria di merci deperibili, **escluse quelle per loro natura soggette a scongelamento, e la garanzia non è prestata per i danni derivanti da difetti nell'erogazione della temperatura, su ogni reclamo per danni e/o perdite riguardante tali merci e conseguente a causale diversa da quelle previste alla Condizione Facoltativa C sarà applicato uno scoperto a carico dell'Assicurato del 20% con il minimo di euro 258,23.**